



**Allegato A – SCHEMA DI CONTRATTO**  
**FORNITURA DI N. 2 AUTOCARRI CON GRU DA DESTINARE**  
**AL SETTORE 3 ED AL SETTORE 4 DEL SERVIZIO GESTIONE SUD**



### SOMMARIO

art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
art. 2. IMPORTO DELL'APPALTO .....	3
art. 3. MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO .....	3
art. 4. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO .....	3
art. 5. ELEMENTI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO .....	4
art. 6. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....	4
art. 7. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	5
art. 8. IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE .....	5
art. 9. CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE .....	6
art. 10. DOMICILIO SPECIALE DELL'APPALTATORE .....	6
art. 11. DURATA DEL CONTRATTO .....	6
art. 12. ALTRI ONERI COMPRESI NELL'AFFIDAMENTO .....	7
art. 13. REVISIONE DEI PREZZI .....	7
art. 14. LIQUIDAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	7
art. 15. PAGAMENTI .....	8
art. 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO.....	8
art. 17. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA .....	8
art. 18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ADEMPIMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (L.13 AGOSTO 2010 N.136 E SMI) – SANZIONI .....	9
art. 19. CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E PAGAMENTI AI LAVORATORI .....	9
art. 20. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO .....	9
art. 21. INADEMPIMENTO E PENALI .....	9
art. 22. CAUZIONE DEFINITIVA .....	10
art. 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	10
art. 24. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	11
art. 25. FORO COMPETENTE .....	11
art. 26. TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA.....	11
art. 27. SPESE INERENTI IL CONTRATTO .....	11
art. 28. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO .....	11



### art. 1.

#### OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Disciplinare ha per oggetto il Servizio di fornitura di n. 2 autocarri con cassone fisso e con gru da destinare al Settore 3 ed al Settore 4 del Servizio Gestione Sud dell'ENAS come meglio dettagliato nel seguito ed in particolare come da specifiche tecniche indicate nell'apposito All. B - DISCIPLINARE TECNICO.

### art. 2.

#### IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo stimato dall'ENAS per la fornitura è di € 153.976,00 IVA compresa. Detto importo presunto viene assunto a riferimento per l'affidamento della fornitura.

Il contratto è stipulato "a corpo", pertanto il suo importo non può variare, né in aumento né in diminuzione, in base alle quantità previste nell'apposito All. B - DISCIPLINARE TECNICO dell'Amministrazione.

Ai fini della formulazione del preventivo, l'Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi, i calcoli e le stime necessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e pericolo, del prezzo a corpo offerto, che si intende accettato dall'Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la fornitura degli automezzi – camion e gru – oltre la realizzazione di tutte le attività previste per la fornitura e per la relativa omologazione e collaudo della gru, per la immatricolazione dell'autocarro con gru presso l'ufficio di motorizzazione civile competente e la messa in strada, il tutto come previsto dal All. B - DISCIPLINARE TECNICO cui si rimanda.

### art. 3.

#### MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento diretto sarà effettuato ai sensi DL n. 76, art. 1 comma 2, let. a), convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120.

L'affidamento avverrà secondo il criterio del prezzo più basso come risultante dalla offerta sottoscritta nell' "All. C - MODULO DI PREVENTIVO" compilato dall'offerente.

### art. 4.

#### CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

L'assunzione della fornitura di cui al presente Contratto implica da parte della Ditta la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alla fornitura degli automezzi ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio della Ditta circa la convenienza di assumere l'incarico, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti.

E' altresì sottinteso che la Ditta si è resa conto, prima della formulazione del preventivo, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri relativi al presente Disciplinare Tecnico-Amministrativo i cui oneri sono compresi nei prezzi offerti.

In conseguenza, i prezzi unitari del preventivo, sotto le condizioni del contratto e del presente Disciplinare Tecnico-Amministrativo si intendono formulati dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo superiori disposizioni di Legge ove applicabili in materia di revisione dei prezzi, come riferito nell'art. 13 del presente documento.

Resta inteso che, secondo quanto previsto dall'art. 68 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., spetta all'operatore che ha formulato il preventivo la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti dalle specifiche tecniche di riferimento.



### art. 5.

## ELEMENTI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

### 5.1 Generalità

Nell'ambito dell'Ente e del presente affidamento, la figura del *"Responsabile del Procedimento"* per le procedure di esecuzione del contratto è individuata nel funzionario del SGS appositamente incaricato con nomina del Direttore SGS.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), è pure nominato con apposito provvedimento dal Direttore SGS. Il DEC costituisce il riferimento della Ditta per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del rapporto contrattuale con l'Ente.

La Ditta dovrà segnalare e specificare immediatamente al DEC eventuali motivi di forza maggiore che ostacolino l'espletamento del servizio affidatagli, segnalazione che dovrà essere formalizzata mediante raccomandata A/R o via PEC.

Sono a carico dell'Appaltatore: tutti gli oneri relativi alla mano d'opera nel suo costo complessivo, nessun elemento di costo escluso, gli oneri per la dotazione delle attrezzature di qualsiasi tipo necessarie, per materiali di consumo, per il trasporto del personale e dei rifiuti, nonché per gli oneri per la sicurezza dei propri lavoratori ex lege (DLgs.81/2008 nel testo vigente e norme richiamate – nel seguito per brevità denominato TUS).

I prezzi d'appalto si intendono inoltre comprensivi delle spese generali di qualsiasi natura e misura e del beneficio dell'Impresa.

Con detti prezzi si intendono altresì compensati gli oneri tutti derivanti dalle norme contenute nel presente disciplinare e dalle leggi generali o speciali in materia, ed anche quelli non espressamente richiamati.

### 5.2 Descrizione sommaria della fornitura

L'operatore economico dovrà fornire le apparecchiature di seguito elencate secondo le condizioni e prescrizioni del presente "All. A – SCHEMA DI CONTRATTO" e dell' "All. B – *Disciplinare Tecnico*".

In sintesi dovranno fornirsi:

- *n°2 autocarri tipo "IVECO Daily 35CI 4H" o tecnicamente equivalente;*
- *autocarri dotati di cassone fisso, con sponde;*
- *autocarri dotati di gru idraulica telescopica tipo "EFFER" mod. 35.3S o tecnicamente equivalente;*
- *omologazione e collaudo delle gru;*
- *immatricolazione degli autocarri;*
- *esecuzione del primo tagliando completo.*

### art. 6.


## OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, oltre ad adempiere a tutte le prescrizioni tecniche di cui all'allegato "All. B – *Disciplinare Tecnico*" ed a tutto quanto previsto nel presente Schema di Contratto, dovrà adempiere ad altri obblighi specifici che sono illustrati nei successivi punti del presente articolo 6.

### 6.1 Ordini di esecuzione della manutenzione straordinaria e del tagliando, e relativa consegna

L'attivazione della fornitura prevista dal contratto avverrà tramite l'invio di un ordine a mezzo PEC sottoscritto dal DEC ovvero dal RUP. Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto, lo scarico e la consegna sono a carico della Ditta. La movimentazione dei mezzi dallo stabilimento della Ditta aggiudicataria alle sedi di consegna sono a carico dell'aggiudicatario, e la fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, nel quale dovrà essere riportato il numero progressivo e la data dell'ordine dell'Amministrazione.

La consegna dovrà avvenire entro il termine fissato, franco destino, presso la sede ENAS indicata nello stesso ordine.



Lo scarico delle forniture presso la sede di consegna verrà coordinato dal DEC o da suo delegato.

### 6.2 Accettazione delle forniture e dei tagliandi (primo tagliando)

Ai fini dell'accettazione, si rimanda integralmente a quanto prescritto e riportato nell' "All. B - *Disciplinare Tecnico della fornitura*". L'accettazione delle forniture in oggetto ed dei tagliandi da parte dell'ENAS non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle forniture consegnate e dei servizi eseguiti, seppure accertati successivamente.

Gli articoli risultati inidonei, imperfetti e comunque non conformi dovranno essere sostituiti senza indugio a cura e spese della Ditta, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dal DEC/RUP, a suo insindacabile giudizio, qualora si tratti di apparecchiatura in produzione normale, ovvero entro 30 gg. qualora si tratti di apparecchiatura in produzione eccezionale.

### 6.3 Oneri logistici e vari – luoghi di consegna

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare gli autocarri con cassone fisso e con gru presso le seguenti sedi operative dell'Ente (un mezzo per ogni sede):

- Casello "Traversa Monastir" sita presso la intersezione tra la SP7 "Monastir-Villasor" in Monastir (CA) ed il prolungamento della Via Nazionale di ingresso all'abitato di Monastir;
- Casa di guardia "Diga Genna Is Abis sul Rio Cixerri", raggiungibile dalla strada di accesso sulla SP 2 "Pedemontana" al km. 11+000, in agro del comune di Uta.

Sono pertanto a carico dell'aggiudicatario i seguenti oneri:

- il trasporto dei mezzi forniti (autocarri con cassone fisso e con gru), compreso carico e scarico presso entrambe le destinazioni (casello Traversa Monastir e Casa di Guardia diga Genna Is Abis);
- la fornitura di tutti i liquidi tecnici (olio idraulico, olio motore, grasso, lubrificante, etc.) compresi e necessari per la fornitura in oggetto;
- la fornitura del primo "pieno" del carburante (100 lt);
- assistenza al personale ENAS nelle fasi di collaudo a fine dell'accettazione della fornitura;
- l'esecuzione del primo tagliando, al chilometraggio previsto dal costruttore;
- l'esecuzione dei tagliandi nel primo anno dopo la fornitura, ovvero al raggiungimento al chilometraggio di 10.000 km;
- tutti gli oneri per la omologazione e collaudo della gru fatta in serie;
- tutti gli oneri per l'immatricolazione dell'autocarro con gru presso l'ufficio di motorizzazione civile competente;
- gli oneri relativi alla tassa provinciale.

Sono a carico dell'ENAS:

- la esecuzione delle prove di collaudo a fine della verifica della conformità della fornitura;

### art. 7.

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DEL PREVENTIVO


La documentazione tecnica esposta ed allegata a corredo del preventivo dovrà illustrare in dettaglio quanto l'Appaltatore propone all'Enas per la fornitura in oggetto.

La documentazione tecnica a corredo del preventivo dovrà essere comunque conforme a quanto specificato nell' "All. B - DISCIPLINARE TECNICO", cui integralmente si rimanda ed avrà la funzione di dimostrare la correttezza e conformità della proposta alle richieste tecniche dell'Amministrazione.

### art. 8.

#### IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale (con eventuale riconoscimenti abilitativi, quali ad es. Certificazione ISO 9000) per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Disciplinare consegnando all'Enas, prima dell'attivazione del Contratto, copia della documentazione comprovante tale idoneità firmata dal legale rappresentante.



Tale documentazione è da intendersi integrativa e suppletiva rispetto a quella obbligatoriamente presentata in fase di gara ai sensi del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e smi, e del TUS D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente.

In ogni caso, gli autocarri con gru oggetto della fornitura dovranno obbligatoriamente essere nuovi di fabbrica con parti e pezzi di ricambio originali della casa produttrice del mezzo e della gru. Gli stessi automezzi ed apparecchiature dovranno quindi essere fabbricate in conformità alle norme vigenti in ambito Europeo, e le norme accettate sono esaustivamente riportate nello specifico "All. B – DISCIPLINARE TECNICO" della fornitura cui integralmente si rimanda.

### art. 9.

#### CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE

L'Enas eserciterà ogni forma di controllo necessaria a verificare che il Servizio sia eseguito in conformità al Disciplinare Tecnico-Amministrativo; a tal fine l'Ente si riserva la facoltà di effettuare visite di verifica e/o di collaudo presso lo/gli stabilimenti di esecuzione della manutenzione e del tagliando oggetto del contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al DEC la data e il luogo di inizio della manutenzione e di ogni fase peculiare, la data prevista per le visite di collaudo in stabilimento con congruo anticipo, non inferiore a 3 giorni naturali e consecutivi, secondo le procedure di collaudo poi meglio stabilite nello specifico "All. B – DISCIPLINARE TECNICO", cui si rimanda integralmente.

Sono a carico dell'Enas esclusivamente le spese documentabili di trasferta, connesse con la partecipazione degli incaricati dell'Amministrazione ai controlli e alle prove di accettazione.

Sono a carico della ditta aggiudicataria ogni ulteriore onere connesso all'esecuzione delle prove di collaudo.

### art. 10.

#### DOMICILIO SPECIALE DELL'APPALTATORE

Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto l'Appaltatore dovrà eleggere nel Comune di Cagliari o comunque in un comune della Regione Sardegna il suo domicilio speciale dove possa essere reperito in orario di lavoro un Responsabile o un Direttore Tecnico designato dalla stessa ditta appaltatrice; tale recapito dovrà essere munito di telefono e di linea di trasmissione autonoma che dovrà rimanere attivata permanentemente per le eventuali comunicazioni da parte dell'ENAS. In mancanza di tale comunicazione l'ENAS non procederà all'attivazione del contratto di appalto. Per soli motivi di semplificazione dell'operatività, la reperibilità telefonica del responsabile della ditta potrà essere conseguita anche per mezzo di telefono cellulare, senza che questo alteri l'obbligatorietà del domicilio eletto.

### art. 11.

#### DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere completata entro **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di ricezione della lettera d'ordine (ovvero equivalentemente del verbale di attivazione del contratto): la lettera d'ordine – di attivazione della fornitura – è redatta dal DEC, ed è inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Qualora per il verificarsi di situazioni non dipendenti dall'operatore economico né dal committente né evidenziate o evidenziabili all'atto dell'offerta che pregiudichino la regolare esecuzione della fornitura in epigrafe l'operatore dovrà darne immediata comunicazione formale al DEC ed al RUP, eventualmente formalizzando la richiesta motivata di proroga.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile, l'Ente potrà in qualsiasi momento recedere dal Contratto.



### art. 12.

#### ALTRI ONERI COMPRESI NELL'AFFIDAMENTO

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi sia al costo per il personale addetto alle operazioni di fornitura (magazzinaggio, trasporto, carico, scarico, etc.) e di esecuzione del tagliando, nessun elemento escluso, sia per le attrezzature di qualsiasi tipo (per sollevamenti vari, impianti di varo, impilaggio, imballaggio, etc.) sia per i materiali di consumo e per il trasporto del personale e delle cose, nonché gli oneri per la sicurezza dei lavoratori addetti a tali fasi lavorative comunque connesse con l'appalto.

Gli oneri per la sicurezza non sono previsti, ai sensi delle vigenti norme in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e smi) e del TUS D.Lgs. 81/2008 e smi, in quanto trattasi di servizio che ai sensi dell'art. 26 del TUS non prevede rischi interferenti.

### art. 13.

#### REVISIONE DEI PREZZI

In materia di revisione dei prezzi si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 recante "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici" del D.L. n. 4/2022 conv. in Legge n. 25/2022.

Si procederà a revisione dei prezzi in seguito a formale richiesta dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto del ricorrere delle condizioni per la revisione dei prezzi offerti, esso esprime formale richiesta all'Amministrazione esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La richiesta non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria terrà conto dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), ovvero di Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat ove applicabili, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso altri produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della revisione al medesimo riconosciuta.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi altra forma di revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

### art. 14.

#### LIQUIDAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La liquidazione del prezzo a corpo avverrà in tre rate:

- **70% ad avvenuta consegna e verifica preliminare di tutta la fornitura;**
- **10% ad avvenuta omologazione e immatricolazione l'autocarro con gru;**
- **20% ad emissione del certificato di regolare esecuzione.**

Dall'importo del contratto saranno eventualmente detratti gli importi corrispondenti alle minori quantità disposte dal DEC su disposizione del RUP per il verificarsi di situazioni non dipendenti dall'operatore economico né dal committente che pregiudichino la regolare esecuzione della fornitura in epigrafe e comunque di quelle ritenute non più necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Il DEC provvederà a redigere il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) solo se il Servizio fornito dall'Appaltatore avrà rispettato pienamente le clausole del presente Disciplinare Tecnico-Amministrativo ed entro i primi 15 giorni dalla scadenza del Contratto darà comunicazione alla Ditta, a mezzo PEC, della avvenuta o della mancata emissione e approvazione del suddetto certificato.

**L'Appaltatore potrà emettere la fattura per l'intero importo solo dopo aver ricevuto dall'Enas la comunicazione di avvenuta emissione del certificato di pagamento o approvazione del CRE.**

**In caso di mancata emissione e approvazione del CRE, l'Ente procederà secondo quanto stabilito al successivo art. 23 del presente Disciplinare.**



Null'altro potrà essere preteso dall'operatore economico, né durante né a seguito dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto e per nessuna ragione o causa estranea alla natura del rapporto.

La fattura dovrà essere intestata all'**Ente Acque della Sardegna**.

Il pagamento della fattura relativa alle prestazioni e forniture eseguite avverrà a seguito della verifica – da parte dell'Ente – della regolarità contributiva e, in ogni caso, dopo la verifica con esito positivo della regolarità contributiva e previdenziale della Ditta a seguito della acquisizione del relativo *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)*.

Al fine di facilitare le procedure di pagamento, la Ditta dovrà altresì indicare su ciascuna fattura (o su prospetto ad essa allegato):

- Il codice univoco ufficio **VUB33E**
- il numero di repertorio e la data del contratto;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG), come desunto dal contratto;
- il Centro di costo / Servizio ENAS che gestisce il contratto: *SACP – Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio*.

Il pagamento sarà quindi disposto entro 45 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario con accredito sul c/c tramite la BNL di Cagliari, Tesoriere dell'Enas.

### **art. 15. PAGAMENTI**

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L'aggiudicatario comunicherà al Servizio Appalti Contratti e Patrimonio dell'ENAS gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Inoltre, il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Enas e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'ente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice univoco ufficio **VUB33E**, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'AVCP su richiesta dell'ente e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP).

### **art. 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105 c.1 D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto alla Ditta di cedere in tutto o in parte il contratto del servizio in oggetto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 dello stesso decreto.

L'Appaltatore potrà ricorrere all'istituto del subappalto nei limiti e secondo le prescrizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **art. 17. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore che dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati eventualmente alle persone ed alle cose, tanto all'Ente che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni discendenti dal presente appalto.

A tal fine all'Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, verrà richiesta una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 a copertura dei rischi di responsabilità civile nei confronti dei terzi per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del servizio, di cui si dovrà consegnare copia al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio (SACP).

La Ditta è inoltre tenuta a sollevare l'Ente, da qualsiasi contestazione nei propri confronti, fosse fatta valere da terzi in corso di appalto, assumendo in proprio l'eventuale lite.





### **art. 18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ADEMPIMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (L.13 AGOSTO 2010 N.136 E SMI) – SANZIONI**

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente fornitura, la Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare alle disposizioni contenute nell'art.3 della L. 136 del 13.08.2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in vigore dal 7 settembre 2010), al quale espressamente si rinvia.

Si rinvia all'art. 14 del presente Disciplinare ai fini degli adempimenti in questione.

L'Enas effettuerà il pagamento delle somme dovute alla Ditta aggiudicataria esclusivamente mediante bonifico, sul quale indicherà il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Inoltre, anche i pagamenti che la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della L. 136 del 13.08.2010 e smi dovranno essere eseguiti con le stesse modalità (bonifico su conti correnti dedicati ed indicazione del CUP e del CIG).

Si richiamano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 3 della L. 136 del 13.08.2010 e smi: in ogni caso in cui le transazioni finanziarie relative alla presente fornitura siano state eseguite senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010 e smi, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 C.C..

Si rinvia all'articolo 6 della stessa legge n.136/2010 e smi per quanto riguarda le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dell'Appaltatore.

### **art. 19. CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E PAGAMENTI AI LAVORATORI**

L'Impresa è in particolare tenuta ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.

In caso di violazione dell'obbligo suddetto e sempre che l'infrazione sia stata accertata dall'Enas o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Ente avrà facoltà di operare una adeguata ritenuta sul certificato di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere entro il termine di 48 ore quanto dovuto e, comunque, a definire la vertenza con i lavoratori senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamenti di interessi sulle somme trattenute.

### **art. 20. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO**

Trattandosi di contratto di manutenzione straordinaria ed esecuzione del tagliando presso strutture (officina) nella unica disponibilità giuridica dell'aggiudicatario e con esclusivo impiego di proprio personale, non sono presenti rischi da interferenze con attività lavorative dell'ENAS, per cui ai sensi del c. 3bis art. 26 del D.Lgs. 81/2008 non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero.

Ai fini della sicurezza, valgono le informazioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6, unitamente all'informazione che i luoghi di consegna indicati sono tutti accessibili agli ordinari mezzi di trasporto.


### **art. 21. INADEMPIMENTO E PENALI**

Qualora il servizio non osservasse le prescrizioni riportate nel presente Disciplinare e non fornisse i risultati richiesti per constatata negligenza o inefficienza da parte dell'Appaltatore, verranno applicate le sotto elencate penali relative alle inadempienze contrattuali accertate dall'ENAS:

- 1) Per ogni giorno di ritardo nel completamento della manutenzione straordinaria e dell'esecuzione del tagliando sarà applicata una penale pari al 1,00% (uno per cento) dell'importo netto di aggiudicazione, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti, salvo cause di forza maggiore, documentate nella richiesta di proroga che dovrà pervenire prima della scadenza del termine.
- 2) Inosservanza di altre norme previste dal Disciplinare: si applica, per ognuna delle trasgressioni accertate, una penale variabile da € 200,00 a € 500,00 più gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'ENAS oltre al risarcimento degli eventuali danni, penale determinata insindacabilmente dal RUP in relazione alla entità della trasgressione anzidetta.

Le penali sopra riportate sono cumulabili.

Si evidenzia che il ripetersi sistematico dell'inosservanza del presente Disciplinare Tecnico-Amministrativo e il conseguente ricorso all'applicazione di penali potrà determinare da parte dell'Ente la rescissione del Contratto. Nel caso di inadempienze



gravi o ripetute l'amministrazione avrà facoltà, previa intimazione scritta all'impresa, di risolvere il rapporto contrattuale in atto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa – anche sulla base della graduatoria della gara esperita, fermo restando l'incameramento della cauzione. L'amministrazione, dopo la terza inadempienza sanzionata con l'applicazione di penale, si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto con semplice invio di lettera raccomandata, secondo quanto previsto dal codice civile.

Le penali verranno direttamente applicate dal RUP, previa contestazione scritta alla Ditta da parte del DEC e dello stesso RUP, e verranno detratte dai pagamenti successivi.

L'importo complessivo delle penali applicate per le su indicate inadempienze e trasgressioni verrà detratto dall'importo della fattura di pagamento; l'ammontare delle penali verrà quindi dedotto da qualunque somma dovuta all'Appaltatore, ovvero non bastando si procederà all'escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il rispetto delle pattuizioni contrattuali, o di procedere all'esecuzione di prestazioni, o di parte di esse, d'ufficio e a tutto carico dell'Appaltatore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Qualora il ritardo ingiustificato dovesse superare i 15 giorni, l'Enas invierà all'operatore economico una diffida ad adempiere nella quale sarà indicato un nuovo termine perentorio di consegna. In caso di mancato rispetto di tale ultimo termine sarà attivata la procedura di risoluzione in danno del contratto.

Se il ritardo dovesse comportare la perdita del finanziamento, l'Enas resterà libero da ogni impegno verso l'operatore economico inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo il diritto dell'Enas al risarcimento dei danni patiti.

### art. 22. CAUZIONE DEFINITIVA

La stipula del contratto di affidamento è subordinata alla presentazione di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 – nella misura del 10% dell'importo netto del contratto – da parte dell'affidatario della fornitura, a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali a carico dell'affidatario stesso.

La garanzia deve essere prestata con le modalità di cui all'art. 93 dello stesso DLgs 50/2016 nel testo vigente.

La cauzione potrà essere ridotta al 50%, ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del D.Lgs. 50/2016: in tal caso la società dovrà presentare copia conforme all'originale della certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000.

La cauzione dovrà essere depositata mediante assegno circolare, fidejussione bancaria o polizza assicurativa (rilasciata esclusivamente da una delle società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e riportate nell'elenco riepilogativo pubblicato, per notizia, a cura dell'ISVAP, sulla GURI dell'8.2.2000).

**La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.**


**La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, e la cauzione sarà svincolata – ad ultimazione delle prestazioni contrattuali – solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.**

### art. 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ENAS si riserva il diritto di risolvere il contratto di fornitura, mediante semplice comunicazione scritta da effettuarsi con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC, qualora la Ditta risulti inadempiente agli obblighi derivanti dal presente disciplinare o inottemperante a specifiche disposizioni, quando risulti accertato uno dei seguenti punti:

- 1) *frode, grave negligenza, o manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;*
- 2) *sospensione del servizio senza giustificato motivo;*
- 3) *perdurante esito negativo delle verifiche di accettazione previste dal presente Disciplinare;*
- 4) *il ritardo di oltre 30 giorni rispetto al termine di esecuzione di una o più fasi del servizio in appalto.*

Qualora l'ENAS risolva il contratto per inadempienza, di conseguenza procederà – a semplice richiesta scritta – all'incameramento della cauzione definitiva.



L'ENAS si riserva comunque, in alternativa alla risoluzione del contratto, il diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio dei residui delle forniture, nel qual caso le maggiori spese sostenute saranno a carico della Ditta inadempiente.

In entrambi i casi l'ENAS si riserva inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi eventuale ulteriore danno conseguente al mancato o inesatto svolgimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare.

### **art. 24. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la risoluzione delle controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione e l'applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, ai sensi della L. n° 741 del 12.12.1987.

Le inadempienze rispetto a quanto stabilito nel Disciplinare verranno contestate per iscritto dal DSGS all'Appaltatore, che avrà tre giorni lavorativi per fornire per iscritto le proprie giustificazioni; qualora queste venissero ritenute non valide, il DSGS applicherà le penali stabilite in detrazione sulla somma spettante in pagamento.

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'ENAS e la Ditta dovranno essere sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine la Ditta, qualora abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'ENAS che provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica.

La Ditta non potrà di conseguenza adire l'Autorità giudiziaria finché l'ENAS non abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che non sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

### **art. 25. FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione di eventuali controversie non definite in via amministrativa, è competente il Tribunale di Cagliari.

### **art. 26. TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 193/2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in questione.

Resta esplicitamente inteso che gli elaborati tecnici e/o amministrativi prodotti per l'espletamento del presente appalto e/o ad esso connessi resteranno di piena e assoluta proprietà dell'Enas.

La Ditta è comunque tenuta a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento della fornitura oggetto del presente disciplinare.

### **art. 27. SPESE INERENTI IL CONTRATTO**

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo e in generale ogni altra spesa conseguente alla definizione del Contratto.

Alla registrazione del contratto si procederà in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, 2° comma del DPR n. 131 del 26.04.1986.

### **art. 28. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

Sono allegati al presente disciplinare i seguenti documenti:

- All. A – *Disciplinare Tecnico-Amministrativo (il presente documento)*
- All. B – *Disciplinare Tecnico*
- All. C – *Modulo di Preventivo*

DATA del presente documento: Cagliari, 15.09.2022

Redazione del presente documento a cura di: SGS – Ing. Antonio Fadda